

DECRETO 19 marzo 2024.

Definizione delle regole e delle modalità tecnico-organizzative per l'attuazione delle disposizioni relative al Sistema informativo agricolo nazionale unico.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'onorevole Francesco Lollobrigida è nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare l'art. 3 che ha modificato la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che ha attribuito all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico, istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, vigilato da questo Ministero, la funzione prima assegnata al Ministero di coordinamento e gestione del SIAN;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante la riorganizzazione dell'AGEA, così come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 e, in particolare, l'art. 9, comma 4 che prevede «Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il comitato, sono definite le regole e le modalità tecnico-organizzative per l'attuazione dell'art. 15, comma 1 al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalità tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi»;

Visto il citato decreto legislativo n. 74/2018 e, in particolare, l'art. 15, comma 1, il quale prevede: «Il SIAN è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascico-

lo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022)8645 del 2 dicembre 2022;

Vista la proposta di AGEA pervenuta in data 12 settembre 2023;

Sentito il Comitato tecnico per il SIAN, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 74/2018 come modificato dal decreto legislativo n. 116/2019;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 25 gennaio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto definisce le regole e le modalità tecnico-organizzative per la gestione armonizzata dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori e le regioni di riferimento, allo scopo di garantire l'integrazione dei sistemi operativi per l'attuazione dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116.

Art. 2.

Sistema di interoperabilità per lo scambio dei dati

1. Al fine di rendere efficiente lo scambio dei dati tra SIAN e sistemi informativi degli organismi pagatori, Agea realizza e gestisce un sistema di interoperabilità, anche in modalità *real time*: con le seguenti caratteristiche:

a) sia conforme alle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e alle linee guida tecnologie e *standard* per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici adottate da AGID (Agenzia per l'Italia digitale) con determinazione del 1° ottobre 2021, n. 547, e successivi aggiornamenti;

b) preveda gestione e flussi di dati uniformi, omogenei per dominio dati e con regole di validazione esplicitamente definite.

Art. 3.

Data platform integrata sul SIAN

1. Al fine di attuare una efficace strategia dati, Agea realizza e gestisce sul SIAN una *data platform* integrata nella quale far confluire i dati provenienti dal sistema di interoperabilità di cui all'articolo precedente, che:

a) risponda al principio *once-only* sui diversi domini dati;

b) preveda misurazione della qualità dei dati;

c) preveda apertura e disponibilità dei dati;



Art. 4.

Supporto al sistema di monitoraggio della PAC

1. La *data platform* di cui all'articolo precedente viene utilizzata a supporto del sistema di monitoraggio della PAC gestito da Agea alimentato dalle informazioni provenienti dai sistemi informativi degli organismi pagatori e delle regioni e provincie autonome.

Art. 5.

Circolari di coordinamento

1. Agea, sentite le regioni e le provincie autonome e gli organismi pagatori regionali, adotta le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente decreto tramite opportune circolari di coordinamento.

Art. 6.

Oneri finanziari

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A01820

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 4 marzo 2024.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2023;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

Vista la direttiva UE 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2021 relativa agli orientamenti sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Visto l'art. 4, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2021, che prevede, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, il riconoscimento di un contributo per un importo massimo annuale pari a euro 10.000, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, al suddetto decreto legislativo, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

